



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Piergiorgio DELLA VENTURA	Presidente
Donatella SCANDURRA	Consigliere
Nicola RUGGIERO	Consigliere
Giuseppina VECCIA	Consigliere
Filippo IZZO	Consigliere relatore
Ilaria Annamaria CHESTA	Consigliere
Vanessa PINTO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio n. 866/SR/EL del registro di Segreteria, proposto, ai sensi degli articoli 11, comma 6, lettera a), e 123 del Codice di giustizia contabile, nell'interesse di Bucci Alfredo, Caschera Lara, De Angelis Alfonso, Pincarelli Laura, Angelini Felicetto, Talone Loris, Pecorari Domenico, Scaccia Carlo, Di Cori Sabrina

avverso

la deliberazione emessa dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per

la Regione Lazio, n. 60 del 24 aprile 2025, con la quale non è stato approvato il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Artena (Roma), di cui alla delibera del Consiglio comunale n. 30 del 29 dicembre 2022, unitamente a tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali.

VISTO il ricorso;

VISTI i decreti presidenziali di fissazione dell'odierna udienza, di composizione del collegio e di nomina del relatore del presente giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nell'udienza pubblica del 23 luglio 2025, con l'assistenza del segretario di udienza, dott. Federico Cecconi, il relatore, cons. Filippo Izzo, il Pubblico ministero nella persona del vice Procuratore generale Luigi D'Angelo e, per le parti ricorrenti, l'avv. Fabio Landolfi;

RITENUTO in

FATTO

1. Con ricorso notificato il 23 maggio 2025 e depositato il 29 maggio 2025, i sigg. Bucci Alfredo, Caschera Lara, De Angelis Alfonso, Pincarelli Laura, Angelini Felicetto, Talone Loris, Pecorari Domenico, Scaccia Carlo e Di Cori Sabrina ricorrono a queste Sezioni riunite ai sensi degli articoli 11, comma 6, lettera a), e 123 del Codice di giustizia contabile per ottenere «l'annullamento e/o la riforma» della deliberazione n. 60/2025/PRSP del 24 aprile 2025, con la quale la Sezione di controllo per la Regione Lazio della Corte dei conti non

ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale del Comune di Artena (Roma), deliberato dal Consiglio comunale con delibera n. 30 del 29 dicembre 2022.

1.1. I ricorrenti precisano di essere tutti «*cittadini di Artena*» e alcuni di essi anche «*ex amministratori dell'ente comunale*»; tale ultima qualità è ulteriormente precisata in quella di «*ex consiglieri comunali*». Inoltre, uno di essi, il sig. Pecorari Domenico, «*è anche attualmente consigliere comunale del comune di Artena*» e dunque la sua posizione sarebbe ulteriormente differenziata, perché dalla deliberazione impugnata deriverebbe «*la necessità della dichiarazione di dissesto*», che avrebbe «*effettivi riduttivi del munus pubblico esercitato*».

Queste precisazioni sono finalizzate, nell'economia argomentativa del ricorso, a comprovare la legittimazione al ricorso sulla base di un precedente di queste Sezioni riunite in speciale composizione, e cioè la sentenza n. 32/2020/EL, nella quale è stata affermata – a detta dei ricorrenti – la legittimazione ad agire di soggetti diversi dall'ente controllato. È richiamato anche un orientamento del giudice amministrativo, definito nel ricorso come «*granitico*», secondo cui le persone fisiche residenti sono ammesse a impugnare la deliberazione di dissesto dell'ente locale.

1.2. Nell'unico articolato motivo di doglianza, i ricorrenti lamentano la violazione dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dei postulati 8 e 10 dell'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, sostenendo, nell'affermata prospettiva del carattere dinamico e non impugnatorio del presente giudizio, che la

Sezione regionale di controllo non ha tenuto conto dell'effettivo grado di attuazione delle misure di risanamento previste dal piano, molte delle quali – a loro dire – già realizzate nel primo anno di attuazione dello stesso.

In particolare, nel ricorso, si sottolinea l'errore della Sezione di controllo nel ritenere non realizzato, al 31 dicembre 2024, il pagamento di almeno € 200.000 di debiti fuori bilancio. Secondo i ricorrenti, i pagamenti effettuati, sommati ai risparmi derivanti da transazioni nel frattempo concluse dall'ente locale, superano tale soglia di valore.

Si contesta, inoltre, la qualificazione di alcuni debiti come “fuori bilancio” in quanto privi di un idoneo titolo esecutivo; si evidenzia, altresì, l'incremento del “fondo cassa” nel 2024 rispetto al 2023, ritenendolo di importo sufficiente a recuperare il disavanzo iniziale, peraltro *«già ridottosi a seguito del pagamento, regolare, delle rate di disavanzo del 2023 e del 2024 previste dal PRFP»*, e, infine, l'andamento positivo dei saldi di bilancio – in particolare del risultato di competenza e dell'equilibrio di bilancio – sia nel 2023 sia nel 2024.

I ricorrenti affermano che un'eventuale dichiarazione di dissesto, derivante dalla mancata approvazione del piano, non apporterebbe alcun beneficio per il Comune di Artena in quanto la massa passiva sarebbe già in gran parte estinta: il dissesto rappresenterebbe soltanto *«una ingiusta sanzione ai danni della cittadinanza»*.

Infine, i ricorrenti ritengono *«che i rilievi mossi dalla sezione di controllo sono del tutto disancorati dai dati di bilancio dell'ente comunale»* e

rassegnano le seguenti conclusioni:

«- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la deliberazione quivi impugnata con cui non è stato omologato il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Artena (Roma), adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29 dicembre 2022;

- con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese di giudizio».

2. Si è costituita la Procura generale con il deposito, in data 10 luglio 2025, di memoria conclusionale nella quale sono poste alcune questioni preliminari all'esame del merito del ricorso, chiedendo che sia dichiarata la sua inammissibilità.

2.1. In rito, la Procura generale eccepisce la non integrità del contraddittorio perché il ricorso è stato notificato *«solamente a fini conoscitivi»* a soggetti e organi che invece dovevano essere evocati in giudizio *«a pena di inammissibilità»*, trattandosi di un *«giudizio su un piano di riequilibrio»*. In particolare, la Procura generale fa riferimento ai soggetti e agli organi indicati ai numeri 1 e 2 della lettera a) dell'articolo 124, comma 1, del Codice di giustizia contabile.

2.2. La Procura generale eccepisce anche il difetto di legittimazione di tutti i ricorrenti sulla base della distinzione concettuale rispetto all'«interesse ad agire», operata dalla sentenza n. 32/2020/EL, richiamata dai ricorrenti per giustificare la loro legittimazione al ricorso.

La Procura generale fa riferimento, a tale riguardo, sia alla sentenza n. 34/2024, con cui le Sezioni riunite in sede giurisdizionale hanno risolto questioni di massima in materia di giudizio di parificazione,

sia alla sentenza n. 3/2022 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato in materia di legittimazione al ricorso avverso l'informativa interdittiva antimafia. Tali importanti arresti giurisprudenziali escludono la legittimazione a ricorrere di soggetti terzi rispetto al destinatario del provvedimento, se la lesione lamentata è solo indiretta e riflessa, come sarebbe quella degli odierni ricorrenti.

2.3. Infine, ma sempre in via preliminare, la Procura generale eccepisce l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire di tutti i soggetti ricorrenti e, in particolare, dell'unico ricorrente che è anche attualmente consigliere comunale, sottolineando sia la mancanza nel ricorso dei requisiti propri dell'azione suppletiva prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000, sia la mancanza, allo stato degli atti, dell'intimazione prefettizia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, che avrebbe reso attuale e concreto l'interesse a impugnare del consigliere in carica, come accaduto nel caso deciso dalla sentenza n. 32 del 2020 di queste Sezioni riunite, richiamata dalla controparte.

2.4. Nel merito, la Procura generale ritiene infondato il ricorso per la mancata contestazione di alcuni elementi motivazionali, che, di per sé soli, giustificano il diniego di approvazione del piano di riequilibrio, come, ad esempio, l'incongruità del risultato di amministrazione dell'anno 2021 riguardo alla massa passiva, incongruità che sarebbe stata implicitamente ammessa anche dai ricorrenti, nonché la debolezza strutturale di alcune misure di risanamento, tra le quali l'incremento della spesa corrente e la

complessiva inattendibilità delle previsioni di entrata.

3. Con decreto n. 67 del 23 giugno 2025, il Presidente della Corte dei conti ha inizialmente fissato la discussione del ricorso per il giorno 15 ottobre 2025.

Con successivo decreto n. 71 del 3 luglio 2025, il Presidente ha cancellato il ricorso dal ruolo di udienza del 15 ottobre, fissando l'udienza per la discussione al 23 luglio 2025 e nominando il relatore con il decreto n. 72 di pari data. Ciò in accoglimento della motivata istanza del Comune di Artena, di cui alla nota n. 16943 del 1°luglio 2025, con la quale l'ente locale, sebbene non costituito in giudizio, ha chiesto «una anticipazione dell'udienza», rappresentando le numerose criticità per la gestione dell'ente connesse a una discussione del ricorso alla data del 15 ottobre, che avrebbe determinato l'«impossibilità di porre in essere una adeguata programmazione finanziaria».

4. All'udienza del 23 luglio 2025, le parti si sono richiamate a quanto rappresentato negli atti depositati, insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

DIRITTO

1. Il Collegio ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata dalla Procura generale, in quanto nessuno dei ricorrenti vanta un interesse personale, attuale e concreto all'annullamento dell'impugnata deliberazione 24 aprile 2025, n. 60/2025/PRSP della Sezione regionale di controllo per il Lazio.

2. L'interesse a ricorrere, quale condizione dell'azione,

concettualmente autonoma dalla legittimazione ad agire, trova il suo fondamento nell'art. 100 del Codice di procedura civile, secondo cui *«per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse»*.

La norma, espressiva di un principio generale, è applicabile a questo giudizio per effetto del rinvio contenuto nell'art. 7 del Codice di giustizia contabile e in assenza, nel Codice stesso, di una disciplina speciale in ordine all'interesse ad agire.

Secondo quanto risulta dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite tale interesse si identifica *«nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica»* (cfr. SS.RR. spec. comp. sent. n. 5/2023/DELC e, in termini identici, anche sent. n. 6/2023/DELC e sent. n. 7/2023/DELC, nelle quali tutte ampi richiami giurisprudenziali conformi della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato).

La sussistenza di tale interesse condiziona l'esame nel merito del ricorso e la sua mancanza è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.

È stato anche precisato che, nel giudizio davanti a queste Sezioni riunite in speciale composizione, quale processo di parte cui sono consustanziali il principio della domanda e il principio dispositivo (cfr. C. cost. sent. n. 18 del 2019 punto 3. del Considerato in diritto; cfr., altresì, SS.RR. in s.g. sent. n. 34/2024/QM/PRES_PROC sul *«necessario impulso di parte»* ai fini dell'attivazione del giudizio in

speciale composizione e, in ordine al rispetto del principio dispositivo, SS.RR. spec. comp. sentt. n. 4/2017/RIS, n. 5/2017/RIS, n. 6/2017/RIS, n. 7/2017/RIS, n. 8/2017/RIS e n. 9/2017/RIS), la verifica della sussistenza dell'interesse a ricorrere deve essere svolta in maniera «puntuale e rigorosa nei confronti dei soggetti diversi dall'ente controllato che agiscono in nome proprio» perché, controvertendosi in ordine al bilancio pubblico, «il cui contenuto, pur regolato dal diritto, è comunque ampiamente discrezionale», il rischio sarebbe quello «di trasportare in sede giudiziaria conflitti di natura politica, con un inammissibile abuso dello strumento processuale» (cfr. SS.RR. spec. comp. sent. n. 32/2020/EL).

3. Nella fattispecie, è evidente, già soltanto dalla sommaria descrizione dei contenuti del ricorso, svolta nella parte in fatto, che l'utilità, alla quale aspirano i ricorrenti, non è altro che la preventiva e generica salvaguardia di interessi di carattere economico-finanziario, che fanno capo al Comune di Artena.

Del resto, è sufficiente una piana lettura della deliberazione impugnata per ricavare la conclusione che il diniego, deciso dalla Sezione regionale di controllo, si rivolge soltanto al Comune, che ha deliberato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, e non anche ad altri soggetti.

3.1. Il Collegio ritiene che, quando sono impugnate deliberazioni delle Sezioni di controllo, la partecipazione al procedimento rappresenti un filtro attraverso il quale prende corpo l'interesse a ricorrere avverso la deliberazione conclusiva che il soggetto

interessato assume essere lesiva della sua sfera giuridica.

Sotto questo profilo, il procedimento di controllo definisce lo spazio giuridico entro il quale può essere dato accesso alla tutela giurisdizionale davanti a queste Sezioni riunite, nei soli casi di un'effettiva lesività, determinata, in via immediata e diretta, dagli effetti imperativi della pronuncia della sezione regionale (cfr. C. cost. sent. n. 39 del 2014 punti 6.3.4.3.3. e 6.3.9.8. del Considerato in diritto).

Nel caso in esame, risulta dagli atti del giudizio che i ricorrenti non hanno partecipato al procedimento, che ha condotto alla deliberazione gravata, né la loro partecipazione può ritenersi necessaria, giacché oggetto del giudizio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale è la sua idoneità a superare la situazione di crisi dell'ente locale (v. articolo 243-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000), coinvolgendo complesse valutazioni di ordine contabile ed economico-finanziario, rispetto alle quali, peraltro, il ricorso in esame non è stato neppure in grado di cogliere tutte le ricadute applicative, non coprendo, con le sue censure, la totalità delle ragioni che, nelle argomentazioni sviluppate dalla Sezione regionale di controllo, hanno fornito sostegno all'impugnato diniego.

4. Già quanto finora osservato sarebbe sufficiente a ritenere insussistente l'interesse al ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.

Tuttavia, il Collegio ritiene di svolgere ulteriori considerazioni, a partire dal rilievo della fondatezza di quanto eccepito dalla Procura

generale – anche perché rimasto incontrovertito – secondo cui i ricorrenti non hanno agito ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che consente a ciascun elettore di *«far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia»*.

4.1. L'interesse da loro agito non si presenta, neppure, come un interesse concreto, né tanto meno differenziato dal mero interesse della generalità alla correttezza e alla legalità finanziaria dell'azione amministrativa.

I ricorrenti, infatti, non chiedono, attraverso l'annullamento della deliberazione gravata, il ripristino della loro personale sfera giuridica, sul presupposto che questa sia stata negativamente e direttamente incisa dagli effetti della stessa, né hanno dato evidenza di come tali effetti possano riguardarli direttamente.

4.2. Qualunque cittadino è interessato al buon andamento dell'amministrazione pubblica e al suo equilibrio economico-finanziario. Ma tale interesse, che può dare alimento e sostanza al dibattito pubblico, nelle sedi e con le forme a questo pertinenti, non è un interesse personale e differenziato meritevole di tutela giurisdizionale.

Per di più, i pregiudizi, che i ricorrenti hanno genericamente prospettato, sono meramente ipotetici, in quanto legati a eventi futuri – la paventata dichiarazione dello stato di dissesto finanziario – dei quali, difetta, allo stato, ogni manifestazione concreta, come sarà meglio precisato più avanti.

4.3. In quest'ottica, è anche difficile ipotizzare che singoli cittadini

possano ritenersi svantaggiati dall'avere il proprio Comune una situazione finanziaria definitivamente stabilizzata, corretta e veritiera, anche attraverso la successiva eventuale deliberazione del dissesto, che, quale procedura dalla "doppia anima", punta in maniera decisa a un più spedito risanamento dell'ente locale liberando la gestione corrente dal "peso" della massa passiva attraverso il procedimento che conduce all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (C. cost. 1° luglio 2025, n. 91).

E comunque, il dissesto non appartiene al perimetro cognitivo di questo giudizio, che ha ad oggetto il diniego di approvazione del piano di riequilibrio finanziario deliberato dal Comune di Artena.

5. È alla luce di tali complessive risultanze che il Collegio non ravvisa, in capo a nessuno dei ricorrenti, un interesse personale, concreto e attuale tale da far ritenere rispettata la regola generale posta dall'art. 100 del Codice di procedura civile.

Ne consegue l'assenza dell'interesse al ricorso e l'impossibilità di pervenire a una pronuncia sul merito.

5.1. Il Collegio ritiene inoltre necessario precisare che la considerazione negativa appena raggiunta vale anche per quei ricorrenti che, oltre a dichiararsi residenti nel Comune di Artena, hanno rivendicato la qualità di "ex amministratori" dello stesso ente locale.

A tal riguardo, il Collegio osserva che la pregressa titolarità di un ufficio pubblico non è in grado di produrre effetti attuali e differenziati giuridicamente rilevanti, né sul piano sostanziale, né su

quello processuale.

5.2. Parimenti deve essere escluso l'interesse al ricorso dell'unico ricorrente che ha dichiarato essere, oltre che residente nel Comune di Artena, anche consigliere comunale in carica.

Ciò per un duplice e concorrente ordine di ragioni.

5.3. In primo luogo, come eccepito anche dalla Procura generale, non si è verificata, per effetto della delibera di diniego del piano di riequilibrio della Sezione regionale di controllo, alcuna concreta lesione dello *ius in officio* del consigliere comunale.

Infatti, non risulta ancora notificata ai consiglieri comunali l'intimazione prefettizia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2001. Tale circostanza, eccepita dalla Procura generale nella comparsa conclusionale e confermata dalle parti nell'udienza di discussione, vale a differenziare il caso qui esaminato da quello deciso dalla sentenza n. 32/2020/EL di queste Sezioni riunite alla quale hanno fatto ripetutamente appello i ricorrenti nel tentativo di giustificare il loro interesse al ricorso.

Nella sentenza n. 32/2020/EL, in cui si discuteva della legittimità di un'analogha delibera di diniego dell'approvazione di un piano di riequilibrio finanziario pluriennale, era già stata notificata ai singoli consiglieri la lettera del Prefetto di fissazione del termine per la deliberazione del dissesto. È indubitabile che solo a partire da questa notifica potrebbe affermarsi, in via ipotetica, la lesione di una posizione soggettiva del singolo consigliere comunale.

5.4. Ma, ad avviso del Collegio, la legittimazione del consigliere

comunale a impugnare una delibera della Sezione regionale di controllo deve essere negata anche attraverso un'ulteriore e più generale argomentazione, che fa leva sull'assenza di effetti interferenti con le attribuzioni e le prerogative del singolo consigliere comunale.

Il diniego dell'approvazione del piano di riequilibrio da parte della Sezione regionale di controllo non fa sorgere alcun interesse qualificato, differenziato e attuale del consigliere comunale, perché da tale diniego non può derivare alcun apprezzabile pregiudizio in capo al consigliere stesso.

Ciò non soltanto perché l'eventuale scioglimento dell'organo consiliare consegue dall'inosservanza del termine perentorio stabilito dal Prefetto per la dichiarazione di dissesto, e dunque da un evento futuro e incerto, ma anche perché tra la procedura di riequilibrio e quella di dissesto, oltre a sussistere una sostanziale continuità dei presupposti, non si determina alcun peggioramento della situazione giuridica del singolo consigliere e del suo diritto all'ufficio.

L'idea stessa, sottesa al ricorso, secondo cui la dichiarazione di dissesto determinerebbe un effetto reputazionale negativo per l'intera comunità amministrata, è priva di qualsiasi fondamento normativo e, anzi, ribadisce la riscontrata assenza di un'utilità concreta perseguibile dai singoli ricorrenti con l'annullamento della delibera con cui la Sezione regionale ha negato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che è oggetto di una distinta delibera consiliare (v., infatti, rispettivamente, l'articolo 246 per la

deliberazione di dissesto e l'articolo 243-*bis*, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per la procedura di riequilibrio finanziario). Eventuali rilievi o dissensi rispetto alla successiva deliberazione dello stato di dissesto finanziario trovano espressione in sedi diverse da quella giurisdizionale, potendo il consigliere comunale esercitare le proprie attribuzioni nell'ambito della dialettica consiliare. In tale contesto, egli potrà esprimere il proprio dissenso all'avvio di tale procedura, nonché svolgere la sua usuale attività di controllo sulla legittimità degli atti che saranno adottati dagli organi dell'ente locale.

6. L'inammissibilità del ricorso rende superfluo esaminare il profilo pregiudiziale della non integrità del contraddittorio, eccepita dalla Procura generale, in quanto risulterebbe ultroneo disporre la fissazione di un termine per tale integrazione.

Tale necessità, infatti, deve essere bilanciata con il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo.

Il "diritto" alla ragionevole durata, desumibile dagli articoli 3 e 4, comma 2, del Codice di giustizia contabile, impone al giudice e alle parti di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e di formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti.

Sussiste, nel caso di specie, la mancanza di un effettivo pregiudizio, giuridicamente rilevante, per le parti pretermesse, alle quali il ricorso è stato comunque notificato, sia pure soltanto “a fini conoscitivi”.

Sicché la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio si tradurrebbe in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti, alla luce anche dell'esigenza, manifestata dall'ente locale interessato nell'istanza sopra richiamata al punto 3 della parte in fatto, di una sollecita definizione della presente controversia.

7. In definitiva, sulla scorta delle precedenti considerazioni, il ricorso in esame deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

Le spese di giudizio possono essere compensate, tenuto conto dell'esito della vicenda oggetto del giudizio (articolo 31, comma 3, del Codice di giustizia contabile).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'articolo 128, comma 3, del Codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 luglio 2025.

IL RELATORE

Filippo IZZO

f.to digitalmente

IL PRESIDENTE

Piergiorgio DELLA VENTURA

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in segreteria in data 1 settembre 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente